

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO RURALE

1 - Finalità.

Con l'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento, la Comunità Montana intende incentivare e sostenere gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vivibilità del territorio rurale.

2 - Ambito di applicazione. I contributi previsti dal presente regolamento si applicano a tutte le **zone rurali** nell'ambito territoriale classificato montano di questo Ente.

3 - Tipologie degli interventi ammissibili.

Sono ammissibili ai contributi previsti dal presente regolamento le seguenti tipologie di interventi:

- a) costruzione "ex-novo" o manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione (viabilità, rete fognaria, adduzione di acqua) allacciamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, allacciamenti telefonici alla rete fissa, allacciamento alla rete del metano;
- b) manutenzione straordinaria o comunque conservazione del patrimonio edilizio esistente, sia ad uso residenziale sia a servizio di attività produttive, compresi gli adeguamenti o rifacimenti di impianti elettrici e termici e gli interventi intesi ad eliminare le barriere architettoniche;
- c) protezione e manutenzione del territorio:
 - 1) interventi di sgombero neve a favore di località abitate per tutto il periodo invernale da almeno un nucleo familiare stabilmente residente, che non fruiscono di altre forme di finanziamento pubblico;
 - 2) manutenzione straordinaria di rii e canali irrigui, sistemazione di frane e terreni soggetti a erosione, ecc.;
- d) adeguamento delle attività produttive alle normative di protezione ambientale (concimaie, depurazione delle acque, sistemi di smaltimento dei rifiuti, ecc.).

4 - Misura dei contributi.

I contributi previsti dal presente regolamento sono pari al 50% della spesa documentata e con un importo massimo di Euro 2.500,00 per intervento.

L'importo massimo è elevabile sino ad € 5.000,00, su proposta del Responsabile del Servizio socio-assistenziale, per interventi finalizzati a favorire migliori condizioni di vita a disabili.

Tale importo è ugualmente elevabile sino ad Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alle lettere a) e c.2) del precedente art. 3 qualora si tratti di interventi proposti e cofinanziati da più soggetti (non appartenenti al medesimo nucleo familiare). In tal caso, all'atto della domanda, i coproponenti dovranno indicare un unico soggetto di riferimento, anche per quanto riguarda le erogazioni del contributo eventualmente concesso.

5 - Esclusioni e limiti.

Non possono essere ammessi a contributo, ai sensi del presente regolamento, gli interventi che usufruiscono già di altri benefici economici concessi da altri enti pubblici, fatta eccezione per eventuali incentivi o sgravi fiscali di cui alla vigente normativa e dei contributi concessi dai Comuni al fine di favorire l'associazionismo (consorzio, associazioni di fatto), per quanto concerne gli interventi di cui alle lett. a) e c) del precedente art. 3.

La misura dei contributi previsti dal precedente art. 4 viene ridotta d'ufficio, qualora tale percentuale sia in contrasto con la normativa Comunitaria a tutela della concorrenza.

6 - Determinazione dell'importo ammesso a contributo.

La spesa prevista è dichiarata dal richiedente all'atto della domanda, possibilmente sulla base di un preventivo. Al fine della determinazione dell'importo ammesso a contributo, tenuto conto degli importi massimi di cui al precedente art. 4, potranno essere richieste integrazioni con documentazione tecnica e/o progettuale in relazione alla specifica tipologia dell'intervento proposto.

7 - Modalità di liquidazione del contributo.

La liquidazione del contributo concesso è disposta a saldo, ad avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del contributo, previa presentazione di idonea documentazione a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute (fatture quietanzate per lavori e forniture, per spese tecniche entro il limite del 13% della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione delle opere, IVA compresa), corredata, ove necessario, di autocertificazione attestante la conformità di quanto realizzato alle vigenti normative.

8 - Procedura.

La Giunta Comunitaria dà attuazione del presente Regolamento, stabilendo le linee guida necessarie per l'approvazione di specifici bandi che –anche sulla base delle risorse finanziarie disponibili- potranno non comprendere tutte le tipologie di intervento sopra elencate.

L'istanza di contributo deve essere presentata nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati dalla Giunta Comunitaria.

Le domande dovranno essere redatte secondo uno schema predisposto dalla C.M. Un'apposita commissione tecnica, formata dai Responsabili dei Servizi Tecnico-agrario e Tecnico, sentito –quando richiesto- il parere del Servizio socio-assistenziale, istruisce le domande entro 45 giorni dalla data di scadenza e successivamente comunica l'esito dell'istruttoria. Avverso tale comunicazione è ammesso ricorso motivato al Presidente della C.M. entro 30 giorni dal ricevimento della informazione.

Con la comunicazione di ammissione, sono altresì fissati l'ammontare dell'incentivo concesso, il termine di presentazione della richiesta di erogazione a saldo e ogni altra eventuale condizione in relazione alla natura dell'intervento.

Possono essere finanziati interventi già avviati alla data di presentazione della domanda, ma può essere considerata valida ai fini della liquidazione esclusivamente la documentazione contabile in data posteriore a quella di presentazione della domanda.

9 - Criteri per la selezione delle domande.

Nel caso che le domande aventi i requisiti di ammissibilità comportino una spesa a carico della C.M. superiore alle disponibilità di bilancio, la commissione di cui al precedente art. 8 forma una graduatoria di priorità secondo i seguenti criteri decrescenti:

- a) interventi finalizzati a favorire migliori condizioni di vita a disabili, qualora al finanziamento della spesa concorra anche il Comune territorialmente competente nella misura di almeno il **35%** della spesa dell'intervento;
- b) interventi di cui alla lettera **a)** e **c)** dell'art. 3 proposti e cofinanziati da più soggetti, qualora al finanziamento della spesa concorra anche il Comune territorialmente competente nella misura di almeno il **35%** della spesa stimata dell'intervento;
- c) gli altri interventi finalizzati a favorire migliori condizioni di vita a disabili;
- d) gli altri interventi di cui alla lettera **a)** e **c)** dell'art. 3 proposti e cofinanziati da più soggetti;
- e) interventi di cui alla lett. **d)** dell'art. 3 proposti da imprenditori agricoli;
- f) gli altri interventi di cui alla lett. **c)** dell'art. 3;
- g) fra gli interventi di cui alle lettere **a)** e **b)** dell'art.3, a parità delle altre condizioni, verrà riconosciuta la priorità ai richiedenti cofinanziatori residenti da almeno un anno nelle località interessate dall'intervento (fra più domande aventi le medesime caratteristiche di priorità vengono avvantaggiate quelle presentate da un maggior numero di persone residenti);
- h) successivamente, fra gli interventi di cui alle lettere **a)** e **b)** dell'art.3, a parità delle altre condizioni, chi effettivamente abita per la maggiore durata annua nella zona del Comune dove è ubicato l'intervento;

- i) successivamente, fra gli interventi di cui alle lettere **a)** e **b)** dell'art.3, a parità delle altre condizioni, verrà riconosciuta la priorità ai richiedenti aventi la residenza da almeno un anno nello stesso Comune dove è localizzato l'intervento;
- l) in caso di ulteriore parità la priorità viene riconosciuta alle domande relative ad interventi immediatamente eseguibili;
- m) al richiedente, già assegnatario nei due anni precedenti del contributo ai sensi del presente regolamento, viene preferito nell'ambito della graduatoria di merito, colui che abbia presentato la domanda per la prima volta;
- n) in caso di ulteriore parità, il residuo finanziamento potrà essere proporzionalmente ripartito tra le domande aventi la medesima priorità.

10 - Responsabilità del richiedente.

Nella domanda di ammissione, il richiedente deve espressamente dichiarare l'accettazione del presente regolamento e l'assunzione della piena responsabilità per il rispetto delle vigenti norme concernenti l'intervento.

11 - Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, provvede la commissione di cui al precedente art. 8.

12 - Semplificazione.

E' fatto obbligo ai funzionari della C.M. che a qualsiasi titolo intervengono in conseguenza del presente regolamento di informare il loro comportamento alla massima semplificazione amministrativa e procedurale, evitando la richiesta di certificazioni ove non strettamente indispensabili per la regolarità dei provvedimenti da adottare, salvo le verifiche di ufficio per gli opportuni controlli anche presso altri Uffici Pubblici.